

Risolta la querelle tra Inps e Inpdap sui criteri per ottenere il riconoscimento ai fini pensionistici

Maternità, ecco come riscattarla

Servono almeno 5 anni di servizio quando si fa domanda

DI FRANCO BASTIANINI

Le lavoratrici madre e i lavoratori padre hanno la facoltà di chiedere, ai fini del trattamento di quiescenza, la contribuzione figurativa per i periodi di astensione obbligatoria relativa a gravidanza e puerperio. Ma anche il riscatto dei periodi di astensione facoltativa (congedo parentale) se collocati temporalmente al di fuori dei rapporti di lavoro e quindi non coperti da contribuzione a tre condizioni: essere in servizio alla data del 27 aprile 2001, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 151/2001; presentare le domande in attività di servizio e potere fare valere al momento della domanda almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa. È quanto ha precisato il legislatore fornendo, nel comma 504 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), l'interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del decreto n. 151/2001 e mettendo in tal modo la parola

fine alla controversia da tempo in atto tra l'Inps e l'Inpdap in merito appunto ai soggetti aventi la facoltà di chiedere la contribuzione figurativa e il riscatto dei congedi parentali.

I motivi della controversia

L'Istituto nazionale di previdenza sociale, guidato da Giampaolo Sassi, aveva sempre sostenuto che la facoltà di chiedere la contribuzione figurativa di cui all'articolo 25, ovvero il riscatto di cui all'articolo 35 potevano essere esercitati dalle lavoratrici madre anche se collocate in pensione purché fossero state in servizio alla data del 27 aprile 2001 e potendo fare valere al momento della presentazione della domanda almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa. Ad avviso dell'Inps, pertanto, non era necessario che la lavoratrice fosse in servizio anche al momento della presentazione della domanda. L'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica sosteneva,



Gianpaolo Sassi

invece, che la domanda poteva essere presentata esclusivamente dalle lavoratrici che non solo dovevano essere in servizio alla data del 27 aprile 2001 e potere fare valere cinque anni di contribuzione versati in costanza di

rapporto di lavoro, ma essere in servizio anche al momento della domanda. Solo se già collocati in pensione, sosteneva l'ente guidato da Marco Staderini, alla data di entrata in vigore del decreto, la domanda poteva essere pre-

sentata nel termine perentorio di 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio.

La giurisprudenza

La tesi sostenuta dall'Inps aveva trovato conferma nella sentenza n. 7 del 14 luglio 2006 con la quale la Corte dei conti a Sezioni riunite aveva sostenuto, appunto, che la domanda di accreditamento figurativo o di riscatto poteva essere presentata dalla lavoratrice in qualsiasi momento e quindi, anche se non più in costanza di rapporto di lavoro. Una sentenza che non era stata, tuttavia, condivisa dall'Inpdap.

Il progresso

L'ultimo periodo del citato comma 504 fa tuttavia salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli, per effetto appunto della interpretazione estensiva delle norme fornita dall'Inps e dalla Corte dei conti, già liquidati alla data di entrata in vigore della legge 244/2007.